

**Criteri per la concessione dei contributi a favore delle associazioni iscritte
nell'elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti
della provincia di Trento**

Art. 1
Soggetti beneficiari del contributo

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti la Provincia può concedere, sulla base delle disponibilità di bilancio, ad ogni singola associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 8/1997, contributi per un importo massimo di 4.000 euro. La Giunta può periodicamente, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, modificare tale limite massimo.

Art. 2
Spese ammissibili

1. Sono ammessi a contributo i costi gestionali di funzionamento di seguito indicati:

- a) spese di personale e collaboratori imputabili alla gestione ordinaria dell'attività di difesa e tutela dei consumatori ;
- b) spese relative alla sede o agli eventuali sportelli territoriali provinciali della stessa associazione (es: affitto, manutenzione ordinaria, riscaldamento, luce, acqua, gas, pulizie, telefonia fissa, assicurazione e vigilanza);
- c) spese postali e di cancelleria;
- d) spese per abbonamenti a riviste specializzate e per l'acquisizione di altro materiale editoriale;
- e) spese per l'acquisto e per la manutenzione di arredi, di attrezzature e di altri beni strumentali alla realizzazione dell'attività;
- f) spese per la manutenzione di hardware e l'acquisto e l'aggiornamento di software;
- g) spese di viaggio relative all'esercizio di eventuali sportelli territoriali localizzati fuori dal comune in cui ha sede l'associazione.

2. Sono ammessi a contributo i costi per le attività e le iniziative di seguito indicati:

- a) spese per informazione e consulenza a favore dei consumatori e degli utenti attraverso attività di sportello o attraverso la pubblicazione di fogli informativi o di giornali periodici con particolare riferimento agli strumenti di difesa dei loro interessi;

- b) spese per attività di promozione della soluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese e consumatori, in accordo con la C.C.I.A.A. di Trento;
- c) spese per studi, indagini, ricerca finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, compresa l'organizzazione di convegni, seminari, conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori ed egli utenti;
- d) spese derivanti dall'organizzazione di corsi di educazione al consumo nonché di programmi di informazione rivolti alla generalità dei consumatori e degli utenti;
- e) spese per corsi di informazione specialistica in particolari settori degli operatori delle associazioni dei consumatori.

3. Sono escluse dal contributo:

- a) le spese presentate in sede di rendiconto ma non previste in sede di domanda;
- b) le spese bancarie, per il commercialista, per imposte, per telefonia mobile.

Art. 3

Termini, modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata da ciascuna associazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio, secondo il modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito istituzionale della Provincia, dal 1° novembre al 30 novembre di ogni anno, a pena di irricevibilità.

2. La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:

- a) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio commercio e cooperazione all'indirizzo serv.commcoop@pec.provincia.tn.it;¹
- b) consegna diretta c/o il Servizio commercio e cooperazione;
- c) a mezzo posta – unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore – mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'ammissione, fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
- d) a mezzo fax al numero 0461/49.47.47, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

3. La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- l'indicazione dei costi che si prevede di sostenere nel corso dell'anno solare successivo, suddivisi tra costi di gestione e costi per attività;
- una breve relazione illustrativa delle attività;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - il possesso dei requisiti per la permanenza nell'elenco di cui all'art. 7 della l.p. n. 8/1997;

¹ Nel caso di trasmissione in modalità telematica si rinvia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 del 2013.

4. Nel caso in cui si renda necessaria l'integrazione o la regolarizzazione della domanda o della documentazione, la struttura fissa al richiedente un termine per provvedervi di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Nel caso di inerzia da parte del soggetto interessato la struttura competente fissa un ulteriore termine perentorio di dieci giorni decorso inutilmente il quale la struttura competente definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

5. Le attività oggetto di contributo devono essere effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 4

Istruttoria e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi annualmente a sostegno del funzionamento e delle iniziative attuate dalle associazioni, con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di commercio, da adottarsi entro il mese di marzo dell'anno di riferimento. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale del contributo nei confronti di tutte le associazioni che hanno richiesto il contributo.

2. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo.

Art. 5

Rendicontazione delle attività delle associazioni dei consumatori ed utenti

1. L'erogazione del contributo viene effettuata, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente in materia di commercio, in un'unica soluzione a conclusione dell'attività svolta previa presentazione da parte di ciascuna delle associazioni dei consumatori ed utenti della provincia di Trento di una domanda, secondo il modulo appositamente predisposto.

2. La domanda deve contenere:

- i dati identificativi del richiedente;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara:
 - che le fatture e gli altri documenti di spesa sono fiscalmente regolari e pagati;
 - che le spese presentate in rendicontazione sono riferite alle attività oggetto del contributo;
 - che gli idonei giustificativi delle spese sono conservati dall'associazione stessa;
 - l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto

3. Alla domanda deve essere allegata una breve relazione dell'attività svolta con l'elencazione dei costi sostenuti suddivisi tra quelli di gestione e quelli per le attività e l'indicazione di eventuali iniziative preventivate e non realizzate.

4. La documentazione a rendiconto deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, pena la decadenza totale dal contributo. Nel caso in cui detta documentazione sia presentata oltre il termine fissato, ma comunque prima che intervenga il provvedimento di decadenza, il finanziamento viene decurtato del 10 per cento.